



PARERE MOTIVATO
n. 221 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli interventi del Comune di Zenson di Piave (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Zenson di Piave con nota prot. n. 3214 acquisita al protocollo regionale al n. 325388 del 29.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il per il Piano degli interventi;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2188 del 12.10.16 assunto al prot. reg. al n.390525 del 12.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota prot. n. 342682 del 13.9.2016, con la quale Codesta Direzione invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta individuata in oggetto, si sottolinea che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

In merito a quanto previsto dal Piano degli interventi si osserva quanto segue:

- la scrivente Autorità, in fase di predisposizione del P.A.T., si era espressa in merito ai contenuti del Documento preliminare e del Rapporto Ambientale preliminare (prot. n. 1241/URB del 11.9.2013) e nell'ambito della procedura VAS sulla proposta di Piano e sulla proposta di Rapporto Ambientale;

- il Piano degli Interventi prevede cinque zone di trasformazione di cui tre ricadenti nel bacino del fiume Piave e precisamente l'area PIRUEA Guarnieri (ricadente in area a pericolosità idraulica P1), l'area COPLASTIK (in area P2) e il deposito-essiccatoio (in area P2).

Si rappresenta pertanto che gli interventi sopraccitati dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli artt. 8, 11 e 12 delle Norme di attuazione del PAI.

In particolare si evidenzia che (art 8 comma 2 delle Norme del PAI) *"possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazioni, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalla norme vigenti siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale"*, avvenuta in data 1.12.2012.

In tal caso *"l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici è comunque subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione comunale della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate nel Piano"* (art. 11 delle Norme del PAI).

- Parere n.112775 del 12.10.16 assunto al prot. reg. al n.344995 del 14.10.16 dell'ULSS9 che di seguito si riporta:

"... si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. ..."



- Parere n.99104 del 19.10.16 assunto al prot. reg. al n.406827 del 19.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

Per quanto riguarda la matrice rifiuti non ci sono osservazioni da fare poiché è stata trattata in maniera esaustiva nel paragrafo 6.1.9 del PI.

Si precisa che gli edifici che verranno demoliti dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tali interventi dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

Relativamente alla matrice suolo il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora la componente suolo nell'analisi del paragrafo 6.1; a tal proposito si fa presente che per il suolo il riferimento è la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso e tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008). Non sono quindi considerate le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nelle schede di analisi delle singole aree d'intervento al par. 6.2 (pag. 129), per la componente "Suolo e sottosuolo" viene valutato solo l'aspetto geofitologico, geomorfologico e del rischio idraulico finalizzato esclusivamente a valutare l'attitudine edificatoria.

Nel rapporto ambientale preliminare risulta poco chiaro se e quanto l'intervento modifichi il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito. Come riportato nella descrizione delle singole aree d'intervento al par. 6.2 (pag. 129) sono previste opere di mitigazione/compensazione degli impatti "per il mantenimento dell'invarianza idraulica" conseguente ad un aumento della superficie impermeabile, rinviandone la definizione alla fase di progettazione degli interventi.

Nella valutazione al cap. 7.5 "Caratteristiche degli effetti" (pag. 195), la matrice degli impatti alla voce "Suolo e sottosuolo" riporta, per il consumo di suolo, "alta probabilità - alta durata - alta frequenza" ma definisce l'impatto come "reversibile". Quali misure di compensazione per l'aumento del consumo di suolo a seguito della realizzazione del PI, nella tabella "Mitigazioni" (p. 206) si prevede la realizzazione di aree sistemate a verde.

Si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto, sulla base della documentazione presentata, non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo, che in parte sono già stati considerati nella fase di VAS del PAT.

Si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 178/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 28 novembre 2016;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE**

**DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi del Comune di Zenson di Piave relativamente alla "Zona di Edificato diffuso residenziale", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni Vinca:
 - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Anacamptis pyramidalis*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius pallipes*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Burhinus oediconemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
 - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e



la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
- di verificare e documentare, per il tramite del comune di Zenson di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, viene riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insedimenti zootecnici", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

Infine raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

DI DEMANDARE A SUCCESSIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Gli strumenti attuativi relativi agli ambiti attinenti le schede denominate "PIRUEA "Guarnieri" Zona residenziale di espansione", "2 Attività produttiva in zona impropria n.01 localizzata in via Guglielmo Marconi; Attività agroindustriale n. AG/01 localizzata in via Antonio Vivaldi", approfondendo gli aspetti idraulici e individuando le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate e, stante la necessità, come emerso anche nel RAP, prestando "... la massima attenzione all'invarianza idraulica, prevedendo adeguate opere di mitigazione/compensazione, nonché trattamento delle acque di prima pioggia dei piazzali e aree di sosta e manovra".



**DI RICHIEDERE
UN SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO**

Relativamente alla "Zona produttiva industriale di completamento Ditta Crich SpA" in quanto non è stato possibile valutare azioni, effetti e conseguenti impatti cumulativi.

Dovrà esser posta particolare attenzione anche:

"- Al riordino e messa in sicurezza della viabilità di accesso, sia dei mezzi commerciali che degli automezzi privati, con lo spostamento degli attuali accessi dei mezzi commerciali, da via De Gasperi ad altro sito idoneo (direttamente dalla S.P. n. 57);

- Alla riqualificazione di tutti i fronti che si attestano sul perimetro dell'area produttiva, ed in particolare di fronti stradali e di quelli che confinano con le aree urbane e i lotti residenziali;

- Alla mitigazione degli impatti, con particolare attenzione alle emissioni inquinanti gassose, delle emissioni acustiche, del corretto inserimento paesaggistico, mediante la formazione di fasce alberate lungo i perimetri del lotto produttivo che confinano con gli insediamenti residenziali circostanti ..." così come definito dallo stesso P.I.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine